



FLIP FLAP ODV

ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO

----- ATTO COSTITUTIVO -----

In data 28/10/2021, presso la sede legale ubicata in Arzano (NA), via Barletta 42, alle ore 11.00, si sono riunite le seguenti persone:

1. Vincenzo Raspaolo nato/a Napoli il 23/08/1987 residente a Arzano (na) cittadino/a italiano codice fiscale RSPVCN87M23F839N
2. Lucia Raspaolo nato/a a Napoli il 23/08/1987 residente a Napoli cittadino/a italiano codice fiscale RSPLCU87M63F839O
3. Assunta Barone nato/a a Napoli il 04/02/1986 residente a Arzano (na) cittadino/a italiano codice fiscale BRNSNT86B44F839Y
4. Francesco Raspaolo nato/a a Napoli il 21/11/1992 residente a Napoli cittadino/a italiano codice fiscale RSPFNC92S21F839L
5. Anna Patrizia Dell'Aquila nato/a a Napoli il 21/07/1956 residente a Napoli cittadino/a italiano codice fiscale DLLNPT56L61F839E
6. Ciro Raspaolo nato/a a Napoli il 04/08/1951 residente a Napoli cittadino/a italiano codice fiscale RSPCRI51M04F839G
7. Gelsomina Russiello nato/a a Arzano il 04/12/1961 residente a Arzano cittadino/a italiano codice fiscale RSSGSM62T44A455J

I presenti designano, in qualità di *Presidente* dell'Assemblea costitutiva, il Sig. Vincenzo Raspaolo il quale accetta e nomina per assisterlo e coadiuvarlo nella riunione il Sig.ra Assunta Barone quale *Segretario* ed estensore del presente atto.

Il Presidente dell'Assemblea costitutiva illustra i *motivi* che hanno indotto i presenti a promuovere la costituzione di una associazione e dà lettura dello *Statuto* contenente le norme relative al funzionamento dell'ente, da considerarsi parte integrante del presente *Atto costitutivo*, che viene *approvato all'unanimità*.

I presenti, di comune accordo, *convergono e stipulano* quanto segue:

ARTICOLO 1

1. E' costituita fra i presenti, ai sensi del *Codice civile* e del *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (in seguito denominato "Codice del Terzo settore"), una associazione avente la seguente denominazione: "FLIP FLAP ODV", da ora in avanti denominata "associazione", con sede legale nel Comune di Arzano, in via Barletta 42, e con durata illimitata. Il trasferimento di sede legale non comporta modifica statutaria.
2. Fino all'operatività del Registro unico nazionale Terzo settore continuano ad applicarsi per l'associazione le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione nel Registro regionale delle ODV. Il requisito dell'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore, nelle more dell'istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte dell'associazione, ai



sensi dell'art. 101 del Codice del Terzo settore, attraverso la sua iscrizione al Registro regionale delle organizzazioni di volontariato attualmente previsto dalla specifica normativa di settore.

3. Il *patrimonio iniziale* dell'associazione è di 50 euro.

ARTICOLO 2

1. L'associazione *non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale*, mediante lo svolgimento *prevalentemente in favore di terzi* di una o più delle seguenti *attività di interesse generale*, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo *prevalente* delle prestazioni dei *volontari associati*:
- a) interventi e *servizi sociali* ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
 - b) organizzazione e gestione di *attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale*, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
 - c) *beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti* di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o *erogazione di denaro, beni o servizi* a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
 - d) promozione della *cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata*;
 - e) promozione e tutela dei *diritti umani, civili, sociali e politici*, nonché dei *diritti dei consumatori e degli utenti* delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, *promozione delle pari opportunità* e delle iniziative di *aiuto reciproco*, incluse le *banche dei tempi* di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i *gruppi di acquisto solidale* di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
2. Nello specifico l'associazione intende:
- donare defibrillatori e apparecchiature ai reparti ospedalieri o dove risulti essercene bisogno;
 - donare materiale e beni di prima necessità a famiglie, case famiglia, strutture per anziani, ospedali ecc.
 - finanziare progetti per la comunità, come strutture sportive, didattiche ecc.
3. L'associazione potrà esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, le *attività diverse* da quelle di interesse generale, *secondarie e strumentali* rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale. L'individuazione delle attività diverse è competenza del Consiglio Direttivo.
4. L'associazione non dispone *limitazioni* con riferimento alle condizioni economiche e *discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati* e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.
5. L'associazione può esercitare anche attività di *raccolta fondi* anche in forma *organizzata e continuativa* e anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti attraverso la richiesta a *terzi* di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ARTICOLO 3

1. I presenti stabiliscono che, per il primo mandato, dalla durata di 4 anni, il Consiglio direttivo sia composto da 3 componenti e nominano a farne parte i signori ai quali contestualmente si attribuiscono le seguenti cariche:

■ Presidente: Vincenzo Raspaolo

Atto esente dal pagamento dell'imposta di bollo (Art. 82 D. Lgs. n. 117/2017) e di registro (Art. 26, D. Lgs. n. 105/2018)

Il patrimonio iniziale dell'associazione è di 50 euro
delle organizzazioni di volontariato attivate dal settore, attraverso la sua iscrizione al Registro regionale
della organizzazione del Terzo settore, attraverso la sua iscrizione al Registro regionale

ARTICOLO 2

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, prevalentemente in favore di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 2 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati.

- interventi e servizi sociali, ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 168, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

6) promozione della cultura della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

7) promozione e tutela dei diritti civili, politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 39, di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 266.

Nello specifico l'associazione intende:

- donare beni materiali e beni di prima necessità a famiglie, case famiglia, strutture per anziani, ospedali ecc.
- finanziare progetti per la comunità, come strutture sportive, didattiche ecc.

3. L'associazione potrà esercitare, a norma dell'art. 5 del Codice del Terzo settore, le attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale. L'individuazione delle attività diverse e competenza del Consiglio Direttivo.

4. L'associazione non dispone limitazioni, con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di recesso, a qualsiasi titolo, della propria associazione.

5. L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa e anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non competitiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ARTICOLO 3

1. I presenti stabiliscono che, per il primo mandato, fatta durata di 4 anni, il Consiglio direttivo sia composto da 3 componenti e nominano a tale carica i signori ai quali contestualmente si attribuiscono le seguenti cariche:

Presidente: Vincenzo Raspolo
Vice Presidente: ...
Consiglieri: ...

- Vice – Presidente: Lucia Raspaolo
- Segretario: Assunta Barone
- Tesoriere: Francesco Raspaolo
- Consigliere: Ciro Raspaolo
- Consigliere: Anna Patrizia Dell'Aquila
- Consigliere : Gelsomina Russello

ARTICOLO 4

Il *primo esercizio* si chiuderà in data 31/12/2021. I *successivi esercizi* hanno inizio il 1° gennaio e si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 5

Le *spese* del presente atto, annesse e dipendenti, si convengono ad esclusivo carico dell'associazione qui costituita.



Letto, approvato e sottoscritto

Lucia Raspaolo

Raspaolo Ciro

Dell'Aquila Anna Patrizia

Francesco Raspaolo

Assunta Barone

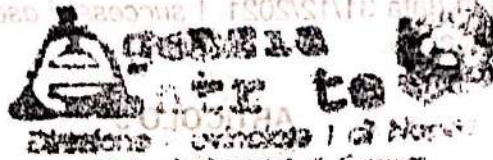
Barone Assunta

Russello Gelsomina



ARTICOLO 4

Il primo esercizio si chiude al 31/12/2021. I successi (ascolti) hanno inizio il 1° gennaio e si chiuderanno il 31 dicembre di ogni anno.



Le spese del presente atto, appese al bilancio, si convengono ad esclusivo carico dell'associazione di cui è parte.

30/1280/3 add. 16 NOV 2021

Firma su delega del Direttore Provinciale

FALCONI DOMENICO
Giusta Disp. di servizio n. 116364/10 del 2021



FLIP FLAP ODV
ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO

----- **STATUTO** -----

ART. 1

(Denominazione, sede e durata)

1. E' costituita fra i presenti, ai sensi del *Codice civile* e del *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (in seguito denominato "*Codice del Terzo settore*"), una associazione avente la seguente *denominazione*: "FLIP FLAP ODV", da ora in avanti denominata "*associazione*", con *sede legale* nel Comune di Arzano (Na), in via Barletta 42 e con *durata illimitata*.
2. In base al D. Lgs. n. 117/2017 (art. 12 comma 1 e art. 35 comma 5), sono inseriti nella denominazione dell'Associazione gli acronimi ETS (ente del terzo settore) e/o ODV. L'integrazione dell'acronimo ETS nella denominazione sociale sarà efficace solo successivamente e per effetto dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.
3. L'associazione opera prevalentemente sul territorio Campania/Italia Il trasferimento di sede legale non comporta modifica statutaria.

ART. 2

(Scopo, finalità e attività)



L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
 - b) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
 - c) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
 - d) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata;
 - e) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
2. Nello specifico l'associazione intende:
 - donare defibrillatori e apparecchiature ai reparti ospedalieri o dove risulti essercene bisogno;
 - donare materiale e beni di prima necessità a famiglie, case famiglia, strutture per anziani, ospedali ecc.
 - finanziare progetti per la comunità, come strutture sportive, didattiche ecc.
 3. L'associazione potrà esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, le attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale. L'individuazione delle attività diverse è competenza del Consiglio Direttivo.

Scansionato con CamScanner

4. L'associazione non dispone *limitazioni* con riferimento alle condizioni economiche e *discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati* e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.
5. L'associazione può esercitare anche attività di *raccolta fondi* anche in forma *organizzata e continuativa* e anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti attraverso la richiesta a *terzi* di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3

(Ammissione e numero degli associati)

1. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.
2. Possono aderire all'associazione le *persone fisiche* e gli *enti* del Terzo settore o senza scopo di lucro (nei limiti di quanto stabilito dal Codice del Terzo settore) che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.
Chi intende essere *ammesso* come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una *domanda scritta* che dovrà contenere:
 - l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
 - la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
4. Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo *criteri non discriminatori*, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.
5. La deliberazione di ammissione deve essere *comunicata* all'interessato e *annotata*, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.
6. Il Consiglio Direttivo deve, entro 30 giorni, motivare la *deliberazione di rigetto* della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.
7. Qualora la domanda di ammissione non fosse accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può entro 30 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.
8. Lo status di associato ha carattere *permanente* e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4

(Diritti e obblighi degli associati)

1. Gli associati hanno il *diritto* di:
 - eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
 - essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
 - frequentare i locali dell'associazione;
 - partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
 - concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
 - essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
 - prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;
2. Gli associati hanno l'*obbligo* di:
 - rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
 - svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
 - versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea;

1. L'associazione non dispone
2. L'associazione può essere
3. L'associazione può essere
4. L'associazione può essere
5. L'associazione può essere
6. L'associazione può essere
7. L'associazione può essere
8. L'associazione può essere
9. L'associazione può essere
10. L'associazione può essere

CTAA

(Ammaione e numero degli associati)

Il numero degli associati è limitato ad un massimo di 1000 persone. In ogni caso non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono aderire all'associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore a senza scopo di lucro (del resto di quanto stabilito dal Codice del Terzo settore) che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con la loro competenza e conoscenza.

Il libro è stato ammesso come associato / 545 / presente al Consiglio Direttivo una domanda scritta

Indicare il nome, cognome, numero di telefono e indirizzo di casa e luogo di nascita, codice fiscale nonché recarsi

TERRE ASSOCIATI

Il Comitato direttivo dell'opera sul

...zione Provinciale ...

QUESTION

Il Consiglio Direttivo deve, entro 30 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione.

Qualcuno ha domandato di ammissione non essere ascoltato dal Consiglio Direttivo, ma la proposta può essere accolta.

and believed that the same should be done in the case of the other two.

8. La lista di associati ha carattere permanente e può essere convocata in qualsiasi momento e per qualsiasi motivo. La convocazione deve essere fatta per iscritto, almeno 15 giorni prima della convocazione, e deve essere firmata dal presidente o dal segretario della società. La convocazione deve contenere l'ordine del giorno e il luogo e l'ora della convocazione.

100-443887-100

4. TRA.

(Diritti e obblighi degli associati)

7 Gli associati hanno il diritto di:

espresso informazioni sulle attività dell'associazione e coinvolgimento degli organi associativi e dei soci.

enciclopedia lib es among indistinctum s-ov lupin ei stude con-

[Faint, illegible text from the reverse side of the page]

Il presidente della Corte, Giovanni Carli Ballola, ha presenziato alla cerimonia, insieme al presidente della Regione, Roberto Gualtieri, e al presidente della Provincia, Roberto Gualtieri, e al presidente della Provincia, Roberto Gualtieri.

ART. 5

(Perdita della qualifica di associato)

1. La qualifica di associato si perde per *morte, recesso o esclusione*.
2. L'associato che contravviene *gravemente* agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere *escluso* dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.
3. L'associato può sempre *recedere* dall'associazione. Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma *scritta* la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato. La dichiarazione di recesso ha *effetto* con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 2 mesi prima.
4. E' considerato recedente il socio in arretrato con il pagamento della quota annuale, se prevista.
5. L'associato può essere escluso in caso di rilevante inadempimento agli obblighi stabiliti dallo statuto o per altri gravi motivi. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo, con provvedimento motivato comunicato all'interessato, e ha effetto trascorsi trenta giorni dalla comunicazione. Entro i trenta giorni l'escluso tuttavia può chiedere per iscritto che l'esclusione sia decisa dall'Assemblea ordinaria. In tal caso l'Assemblea decide sull'esclusione non prima di aver ascoltato le controdeduzioni del socio.
6. La proposta motivata di esclusione può essere presentata direttamente all'Assemblea da almeno un decimo degli associati o dal Consiglio Direttivo medesimo.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6

(Organi)

1. Sono *organi* dell'associazione:
 - l'Assemblea;
 - il Consiglio Direttivo;
 - il Presidente;
 - l'Organo di controllo (quando nominato);
 - Revisione legale dei conti (quando nominato);
2. Ai componenti degli organi sociali non può essere attribuito *alcun compenso*, salvo il *rimborso delle spese* effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 7

(Assemblea)

1. Nell'Assemblea hanno *diritto di voto* tutti coloro che sono iscritti nel libro degli associati. Ciascun associato ha *un voto*.
2. Agli associati che siano enti del Terzo settore, saranno attribuiti *più voti*, sino ad un *massimo di cinque*, in proporzione al numero dei loro associati o aderenti. Si applica l'articolo 2373 del codice civile, in quanto compatibile.
3. Ciascun associato può farsi *rappresentare* in Assemblea da un altro associato mediante *delega scritta*, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati. Si applicano i co. 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.
4. La *convocazione* dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno sette giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati. Con regolamento potranno essere disciplinate modalità diverse di comunicazione che assicurino, comunque, la ricezione delle convocazioni da parte dei soci destinatari.
5. L'Assemblea si *riunisce* almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.
6. L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la *necessità* o quando ne è fatta *richiesta motivata* da almeno un decimo degli associati.
7. L'Assemblea ha le seguenti competenze *inderogabili*:
 - *nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo, il Presidente, l'eventuale Organo di Controllo, l'eventuale soggetto incaricato della revisione legale dei conti e gli eventuali altri Organi sociali.*

Art. 26 del regolamento dell'imposta di bollo (art. 82 D. Lgs. n. 117/2017) e di registro (art. 30 D. Lgs. n. 38/2017)

3

L'assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo, eventualmente dal Presidente, e dal Consiglio di Amministrazione, o da uno o più soci, per deliberare sulle materie di cui all'art. 23 del regolamento dell'imposta di bollo (art. 82 D. Lgs. n. 117/2017) e di registro (art. 30 D. Lgs. n. 38/2017).

L'assemblea si riunisce in sede ordinaria una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio e per la nomina e revoca del Presidente e del Consiglio Direttivo.

L'assemblea si riunisce in sede straordinaria una volta l'anno per deliberare sulle materie di cui all'art. 23 del regolamento dell'imposta di bollo (art. 82 D. Lgs. n. 117/2017) e di registro (art. 30 D. Lgs. n. 38/2017).

L'assemblea si riunisce in sede straordinaria una volta l'anno per deliberare sulle materie di cui all'art. 23 del regolamento dell'imposta di bollo (art. 82 D. Lgs. n. 117/2017) e di registro (art. 30 D. Lgs. n. 38/2017).

L'assemblea si riunisce in sede straordinaria una volta l'anno per deliberare sulle materie di cui all'art. 23 del regolamento dell'imposta di bollo (art. 82 D. Lgs. n. 117/2017) e di registro (art. 30 D. Lgs. n. 38/2017).

L'assemblea si riunisce in sede straordinaria una volta l'anno per deliberare sulle materie di cui all'art. 23 del regolamento dell'imposta di bollo (art. 82 D. Lgs. n. 117/2017) e di registro (art. 30 D. Lgs. n. 38/2017).

L'assemblea si riunisce in sede straordinaria una volta l'anno per deliberare sulle materie di cui all'art. 23 del regolamento dell'imposta di bollo (art. 82 D. Lgs. n. 117/2017) e di registro (art. 30 D. Lgs. n. 38/2017).

L'assemblea si riunisce in sede straordinaria una volta l'anno per deliberare sulle materie di cui all'art. 23 del regolamento dell'imposta di bollo (art. 82 D. Lgs. n. 117/2017) e di registro (art. 30 D. Lgs. n. 38/2017).

L'assemblea si riunisce in sede straordinaria una volta l'anno per deliberare sulle materie di cui all'art. 23 del regolamento dell'imposta di bollo (art. 82 D. Lgs. n. 117/2017) e di registro (art. 30 D. Lgs. n. 38/2017).

L'assemblea si riunisce in sede straordinaria una volta l'anno per deliberare sulle materie di cui all'art. 23 del regolamento dell'imposta di bollo (art. 82 D. Lgs. n. 117/2017) e di registro (art. 30 D. Lgs. n. 38/2017).

L'assemblea si riunisce in sede straordinaria una volta l'anno per deliberare sulle materie di cui all'art. 23 del regolamento dell'imposta di bollo (art. 82 D. Lgs. n. 117/2017) e di registro (art. 30 D. Lgs. n. 38/2017).

L'assemblea si riunisce in sede straordinaria una volta l'anno per deliberare sulle materie di cui all'art. 23 del regolamento dell'imposta di bollo (art. 82 D. Lgs. n. 117/2017) e di registro (art. 30 D. Lgs. n. 38/2017).

L'assemblea si riunisce in sede straordinaria una volta l'anno per deliberare sulle materie di cui all'art. 23 del regolamento dell'imposta di bollo (art. 82 D. Lgs. n. 117/2017) e di registro (art. 30 D. Lgs. n. 38/2017).

L'assemblea si riunisce in sede straordinaria una volta l'anno per deliberare sulle materie di cui all'art. 23 del regolamento dell'imposta di bollo (art. 82 D. Lgs. n. 117/2017) e di registro (art. 30 D. Lgs. n. 38/2017).

L'assemblea si riunisce in sede straordinaria una volta l'anno per deliberare sulle materie di cui all'art. 23 del regolamento dell'imposta di bollo (art. 82 D. Lgs. n. 117/2017) e di registro (art. 30 D. Lgs. n. 38/2017).



ART. 2
(Organi)

- 1. L'assemblea è l'organo supremo dell'associazione.
- 2. L'assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo.
- 3. L'assemblea è presieduta dal Presidente.
- 4. L'organo di controllo (quando nominato).
- 5. Revisione legale dei conti (quando nominato).

Al componenti degli organi sociali non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività svolta ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 3
(Assemblea)

Nell'assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti nel libro degli associati. Ciascun associato ha un voto.

Agli associati che siano enti del Terzo settore, saranno attribuiti più voti, sino ad un massimo di cinque, in proporzione al numero dei loro associati o aderenti. (Art. 2373 del codice civile, in quanto compatibile).

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in caso di assenza o di impedimento. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati. (Art. 2373 del Codice civile, in quanto compatibile).

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di inizio della convocazione e l'ordine del giorno, e viene inviata almeno sette giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo residente del titolare degli associati. Con regolamento potranno essere disciplinate modalità diverse di comunicazione, che assicurino comunque la ricezione delle convocazioni da parte dei soci iscritti.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea si riunisce in sede straordinaria una volta l'anno per deliberare sulle materie di cui all'art. 23 del regolamento dell'imposta di bollo (art. 82 D. Lgs. n. 117/2017) e di registro (art. 30 D. Lgs. n. 38/2017).

L'Assemblea si riunisce in sede straordinaria una volta l'anno per deliberare sulle materie di cui all'art. 23 del regolamento dell'imposta di bollo (art. 82 D. Lgs. n. 117/2017) e di registro (art. 30 D. Lgs. n. 38/2017).

L'Assemblea si riunisce in sede straordinaria una volta l'anno per deliberare sulle materie di cui all'art. 23 del regolamento dell'imposta di bollo (art. 82 D. Lgs. n. 117/2017) e di registro (art. 30 D. Lgs. n. 38/2017).

L'Assemblea si riunisce in sede straordinaria una volta l'anno per deliberare sulle materie di cui all'art. 23 del regolamento dell'imposta di bollo (art. 82 D. Lgs. n. 117/2017) e di registro (art. 30 D. Lgs. n. 38/2017).

L'Assemblea si riunisce in sede straordinaria una volta l'anno per deliberare sulle materie di cui all'art. 23 del regolamento dell'imposta di bollo (art. 82 D. Lgs. n. 117/2017) e di registro (art. 30 D. Lgs. n. 38/2017).

L'Assemblea si riunisce in sede straordinaria una volta l'anno per deliberare sulle materie di cui all'art. 23 del regolamento dell'imposta di bollo (art. 82 D. Lgs. n. 117/2017) e di registro (art. 30 D. Lgs. n. 38/2017).

- approva il *bilancio di esercizio*;
 - delibera sulla *responsabilità dei componenti degli organi associativi*, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove *azione di responsabilità* nei loro confronti;
 - delibera, eventualmente, sulla *ammissione e esclusione degli associati, in seguito a pronuncia del Consiglio Direttivo*;
 - delibera sulle *modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto*;
 - approva l'eventuale *regolamento dei lavori assembleari*;
 - delibera lo *scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione* dell'associazione;
 - delibera sugli *altri oggetti* attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.
8. L'Assemblea è validamente costituita in *prima convocazione* con la presenza della metà più uno degli associati presenti, in proprio o per delega, e in *seconda convocazione* qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.
 9. L'Assemblea *delibera* a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.
 10. Per *modificare lo Statuto* occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
 11. Per deliberare lo *scioglimento dell'associazione* e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 8 (Consiglio Direttivo)

1. Il Consiglio Direttivo *opera* in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, *revocato* con motivazione.
2. Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.
3. In particolare, e tra gli altri, sono *compiti* di questo organo:
 - eleggere a maggioranza eventuali ruoli/nomine diverse dagli organi sociali;
 - eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
 - formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
 - predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale;
 - predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
 - deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
 - deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
 - stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
 - curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
 - individua le attività diverse previste ex art. 6 del D. Lgs. 117/2017.
4. L'Consiglio Direttivo è *formato* da un numero di componenti, compreso tra 3 e 7 (compreso il Presidente), nominati dall'Assemblea per la *durata* di 4 anni e sono *rieleggibili*.
5. *Tutti* gli amministratori sono *scelti* tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.
6. Il Consiglio Direttivo è validamente *costituito* quando è presente la maggioranza dei componenti.
7. Le *deliberazioni* del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.
8. Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'*iscrizione* nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la *rappresentanza* dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.
9. Il *potere di rappresentanza* attribuito agli amministratori è *generale*, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
10. Il **Vice Presidente** è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri. Tale nomina termina alla scadenza (o rinnovo) del Consiglio Direttivo. Sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vice Presidente per i terzi è prova dell'impedimento del Presidente.
11. Il **Segretario** può essere eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri. Tale nomina termina alla scadenza (o rinnovo) del Consiglio Direttivo. Svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e coadiuva il Presidente e il Consiglio Direttivo nell'applicazione

1. L'Assemblea è costituita da tutti gli associati, ai sensi dell'art. 23 del Codice del Terzo Settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti.

2. L'Assemblea, eventualmente, sulla ammissione e esclusione degli associati, in seguito a pronuncia del Consiglio Direttivo:

- a) delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- b) approva i regolamenti del lavoro associativo;
- c) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la cessione dell'associazione;
- d) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

3. L'Assemblea è convocata in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

4. L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.

5. Per modificare lo Statuto, la presenza di almeno 2/3 degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti è necessaria.

6. Per deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la cessione dell'associazione occorre il voto favorevole di almeno 2/3 degli associati e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.

ART. 8
(Consiglio Direttivo)

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di componenti, compreso tra 3 e 7 (compreso il Presidente), nominati dall'Assemblea per la durata di 4 anni e sono rieleggibili.

2. Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati al terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e presiedono o presiedono congiuntamente.

3. Gli amministratori, entro 30 giorni dalla data della loro nomina, devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, secondo le modalità previste nel c.d. 46 del Codice del Terzo Settore.

4. L'Assemblea è convocata in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

5. L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.

6. Per modificare lo Statuto, la presenza di almeno 2/3 degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti è necessaria.

7. Per deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la cessione dell'associazione occorre il voto favorevole di almeno 2/3 degli associati e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.

8. Il Consiglio Direttivo è convocato in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

9. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.

10. Per modificare lo Statuto, la presenza di almeno 2/3 degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti è necessaria.

11. Per deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la cessione dell'associazione occorre il voto favorevole di almeno 2/3 degli associati e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.



delle attività esecutive che si rendano necessarie o opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'Associazione. Cura la tenuta del libro verbali delle Assemblee e del Consiglio Direttivo nonché del libro degli aderenti all'Associazione.

12. Il Segretario può assumere anche funzioni di tesoreria curando la documentazione contabile associativa e assumendo tutti gli impegni di natura contabile e fiscale.
13. Le funzioni di **Tesoriere** possono essere demandate, dal Consiglio Direttivo, anche ad altro consigliere all'uopo nominato. In tal caso, la nomina termina alla scadenza (o rinnovo) del Consiglio Direttivo.

ART. 9

(Presidente)

1. Il Presidente *rappresenta legalmente* l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.
2. Il **Presidente** è *eletto* dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti. E' membro del Consiglio direttivo
3. Il Presidente *dura in carica* quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.
4. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.
5. Il *Vice Presidente* sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 10

(Organo di controllo)

1. **L'Organo di controllo (anche monocratico) è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.**
2. I *componenti* dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
3. L'Organo di controllo *vigila* sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei *principi* di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla *adeguatezza* dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il *controllo contabile* nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della Revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre *compiti di monitoraggio* dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed *attesta* che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.
4. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad *atti di ispezione e di controllo*, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 11

(Revisione legale dei conti)

1. Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione *deve* nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 12

(Patrimonio)

1. Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è *utilizzato* per lo svolgimento delle *attività* statutarie ai *fini* dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 13

(Divieto di distribuzione degli utili)

1. L'associazione ha il *divieto di distribuire*, anche in modo *indiretto*, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli

La liquidazione deve essere approvata dal Consiglio Direttivo e dal Consiglio di Amministrazione. L'Assemblea deve approvare la liquidazione e la destinazione delle somme residue. Il liquidatore deve essere nominato dall'Assemblea e deve essere un professionista abilitato. Il liquidatore ha il compito di liquidare il patrimonio dell'associazione e di distribuire le somme residue ai soci. Il liquidatore deve anche redigere un bilancio di liquidazione e un rendiconto finale. Il liquidatore deve anche convocare l'Assemblea per l'approvazione della liquidazione e della destinazione delle somme residue. Il liquidatore deve anche redigere un rendiconto finale e un bilancio di liquidazione. Il liquidatore deve anche convocare l'Assemblea per l'approvazione della liquidazione e della destinazione delle somme residue.

ART. 9 (Presidente)

Il Presidente rappresenta l'associazione e ha il compito di convocare l'Assemblea e di presiedere le riunioni. Il Presidente ha anche il compito di redigere il bilancio e di convocare l'Assemblea per l'approvazione del bilancio. Il Presidente ha anche il compito di redigere il rendiconto e di convocare l'Assemblea per l'approvazione del rendiconto. Il Presidente ha anche il compito di redigere il bilancio di liquidazione e di convocare l'Assemblea per l'approvazione del bilancio di liquidazione. Il Presidente ha anche il compito di redigere il rendiconto finale e di convocare l'Assemblea per l'approvazione del rendiconto finale. Il Presidente ha anche il compito di redigere il bilancio di liquidazione e di convocare l'Assemblea per l'approvazione del bilancio di liquidazione. Il Presidente ha anche il compito di redigere il rendiconto finale e di convocare l'Assemblea per l'approvazione del rendiconto finale.



Il Presidente ha anche il compito di redigere il bilancio e di convocare l'Assemblea per l'approvazione del bilancio. Il Presidente ha anche il compito di redigere il rendiconto e di convocare l'Assemblea per l'approvazione del rendiconto. Il Presidente ha anche il compito di redigere il bilancio di liquidazione e di convocare l'Assemblea per l'approvazione del bilancio di liquidazione. Il Presidente ha anche il compito di redigere il rendiconto finale e di convocare l'Assemblea per l'approvazione del rendiconto finale. Il Presidente ha anche il compito di redigere il bilancio di liquidazione e di convocare l'Assemblea per l'approvazione del bilancio di liquidazione. Il Presidente ha anche il compito di redigere il rendiconto finale e di convocare l'Assemblea per l'approvazione del rendiconto finale.

ART. 11

(Revisione legale dei conti)

Se l'organo di controllo non esercita il controllo contabile e se il bilancio non è approvato dal Consiglio Direttivo, l'Assemblea deve nominare un revisore legale dei conti. Il revisore legale dei conti ha il compito di redigere un rendiconto e di convocare l'Assemblea per l'approvazione del rendiconto. Il revisore legale dei conti ha anche il compito di redigere il bilancio di liquidazione e di convocare l'Assemblea per l'approvazione del bilancio di liquidazione. Il revisore legale dei conti ha anche il compito di redigere il rendiconto finale e di convocare l'Assemblea per l'approvazione del rendiconto finale.

ART. 12

(Patrimonio)

Il patrimonio dell'associazione è costituito dalle somme residue e dalle somme versate dai soci. Il patrimonio dell'associazione è anche costituito dalle somme versate dai soci. Il patrimonio dell'associazione è anche costituito dalle somme versate dai soci. Il patrimonio dell'associazione è anche costituito dalle somme versate dai soci. Il patrimonio dell'associazione è anche costituito dalle somme versate dai soci. Il patrimonio dell'associazione è anche costituito dalle somme versate dai soci.

ART. 13

(Divieto di distribuzione degli utili)

L'associazione ha il divieto di distribuire gli utili ai soci. L'associazione ha anche il divieto di distribuire gli utili ai soci. L'associazione ha anche il divieto di distribuire gli utili ai soci. L'associazione ha anche il divieto di distribuire gli utili ai soci. L'associazione ha anche il divieto di distribuire gli utili ai soci. L'associazione ha anche il divieto di distribuire gli utili ai soci.

organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 14

(Risorse economiche)

1. L'associazione può trarre le *risorse economiche*, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da *fonti diverse*, quali:
 - quote associative
 - contributi pubblici e privati
 - donazioni e lasciti testamentari
 - rendite patrimoniali
 - proventi da attività di raccolta fondi
 - attività diverse da quelle di interesse generale (di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore)
2. Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il *rimborso delle spese* effettivamente sostenute e documentate.

ART. 15

(Bilancio di esercizio)

1. L'associazione deve redigere il *bilancio di esercizio* annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.
2. Esso è *predisposto* dal Consiglio Direttivo, viene *approvato* dalla Assemblea entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e *depositato* presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

ART. 16

(Libri)

1. L'associazione deve tenere i seguenti libri:
 - libro degli *associati*, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
 - registro dei *volontari*, che svolgono la loro attività in modo *non occasionale*;
 - libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Assemblea*, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
 - libro delle adunanze e delle deliberazioni del *Consiglio Direttivo*, tenuto a cura dello stesso organo;
 - il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Organo di controllo*, tenuto a cura dello stesso organo (se previsto l'organo);
 - il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali *altri organi associativi*, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono (se previsto l'organo).
2. Gli associati hanno *diritto di esaminare* i suddetti libri associativi.

ART. 17

(Volontari)

1. I *volontari* sono *persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità*.
2. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
3. L'attività dei volontari *non può essere retribuita* in alcun modo, neppure dai beneficiari.
4. Ai volontari possono essere *rimborsate* dall'associazione soltanto le *spese effettivamente sostenute e documentate* per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo *forfetario*.
5. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.
6. La qualità di volontario è *incompatibile* con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.
7. L'associazione deve *assicurare* i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 18

(Lavoratori)



ART. 13
(Volontari)

Le attività di volontariato sono quelle svolte in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche capacità, in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie risorse.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche capacità, in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie risorse.

Le attività di volontariato non possono essere remunerate, né essere svolte in modo esclusivo per fini di solidarietà.

Le attività di volontariato non possono essere remunerate, né essere svolte in modo esclusivo per fini di solidarietà.

Le attività di volontariato non possono essere remunerate, né essere svolte in modo esclusivo per fini di solidarietà.

ART. 14
(Riscossa economica)

L'associazione può trarre le risorse economiche necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività da fonti diverse, quali:

- 1. quote associative;
- 2. contributi pubblici e privati;
- 3. donazioni e lasciti testamentari;
- 4. rendite patrimoniali;
- 5. proventi da attività di raccolta fondi;
- 6. attività diverse da quelle di cui al comma 1;
- 7. per la attività di interesse generale (di cui all'art. 8 del Codice del Terzo settore).

L'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

ART. 15
(Bilancio di esercizio)

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dalla Assemblea entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

L'associazione deve tenere i seguenti libri degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo:

- 1. registro dei volontari che svolgono attività di volontariato, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- 2. libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- 3. libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
- 4. libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono (se previsto l'organo);
- 5. gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi.

1. L'associazione può assumere lavoratori *dependenti* o avvalersi di prestazioni di lavoro *autonomo* o di *altra natura* esclusivamente nei *limiti* necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.
2. In ogni caso, il *numero* dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

ART. 19

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

1. In caso di *estinzione* o *scioglimento* dell'associazione, il *patrimonio residuo* è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.
2. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più *liquidatori* preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 20

(Rinvio)

1. Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Letto, approvato e sottoscritto in assemblea

Sig. Lucia Rosparb

Sig. [Firma]

Sig. Piero Rosparb

Sig. Antonio Bione

Sig. Alessandro Reti

Sig. Luigi Gelsomini

Sig. Francesco Rosparb